

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XXII**
n. **18**

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISICCHIO, TOUADI, GRANATA, DAL LAGO, RAO, CAMBURSANO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle politiche di integrazione degli immigrati in Italia

Presentata il 17 marzo 2010

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La crescita esponenziale delle statistiche relative all'immigrazione in Italia, attestata ormai intorno ai 4,5 milioni di unità, ha disegnato i contorni di un fenomeno relativamente nuovo per il nostro Paese, almeno nel confronto con altri con una più antica tradizione di accoglienza, o addirittura formati dal *melting pot* di immigrati dalle origini più disparate, come gli Stati Uniti d'America, il Canada o l'Australia.

La dimensione, nuova per la sua importanza, del fenomeno ha trovato spesso impreparate la politica e le istituzioni, la cui insufficienza ha consentito la creazione e il consolidamento di zone grigie di illegalità nella gestione dell'imperiosa spinta migratoria, alimentando il triste aumento dell'immigrazione clandestina (stimata intorno alle 700.000-800.000 unità), fonte di

ricchezze illecite per gli intermediari di manodopera, gli sfruttatori della prostituzione, i gestori del mercato più abominevole che sfrutta l'infanzia e i trafficanti di droga e di armi. Non raramente, dunque, la condizione dell'immigrato viene esposta a un doppio sfruttamento selvaggio: quello del Paese di arrivo e quello delle organizzazioni malavitose.

A parte, tuttavia, i problemi della legalità e dell'ordine pubblico, resta l'inadeguatezza di un approccio culturale, sociale e normativo rispetto al fenomeno.

Sul piano culturale non è stata compiuta alcuna scelta tra l'ipotesi di una politica multiculturale (quale quella praticata dall'Australia e dal Canada), volta a incoraggiare la tutela della cultura e dell'identità di provenienza, e quella dell'assimilazione nel sistema italiano secondo il

modello del *melting pot* di tipo statunitense. Né è stata impostata un'adeguata politica scolastica volta a sostenere una forma di integrazione delle giovani e giovanissime generazioni di immigrati.

Dal punto di vista dell'approccio sociale bisogna tenere conto che gli ultimi dieci anni hanno visto raddoppiare il numero degli immigrati e che, se i tassi di incremento della popolazione di origine straniera in Italia resteranno quelli attuali, nel prossimo ventennio si raddoppieranno ancora, raggiungendo il numero di 8 milioni di unità. Il profilo demografico, dunque, discioglie il vastissimo ventaglio delle implicazioni che vanno dalla domanda di casa a quella di salute; dall'istruzione alla domanda di previdenza. C'è inoltre l'approccio politico-istituzionale, che implica il profilo della cittadinanza e del diritto di voto, di partecipazione politica e di rappresentanza.

Non v'è dubbio che il processo di integrazione trovi il suo punto di verifica più importante nella concessione del diritto di cittadinanza e del diritto di voto.

Alla stregua di un sistema di regole che intenda andare oltre la mera affermazione dello *ius soli*, la cittadinanza e la piena integrazione che da essa deriva devono voler significare creazione di norme volte a semplificare la congerie legislativa che oggi sembrerebbe incoraggiare gli immigrati e i loro datori di lavoro alla pratica dell'irregolarità e del lavoro nero.

Occorre, peraltro, giungere alla definizione di parametri « intelligenti », per valutare in modo appropriato la qualità dell'integrazione, poiché non è sufficiente la misurazione dei semplici tassi di incidenza degli immigrati su segmenti di popolazione, per trarre indicatori utili a valutare l'avanzamento dei processi di integrazione. Né è da trascurare il profilo legato alla sfera dei diritti fondamentali dell'uomo che talune recenti prassi, normate per legge, inevitabilmente chiamano in causa: si pensi alle procedure di detenzione temporanea dei migranti, che, secondo *Amnesty International* si configurerebbero come « detenzione *de facto*, priva di basi legali certe e di controllo giudiziario »; si pensi

alla prassi dei « respingimenti » e alla conduzione indiscriminata fuori dalle acque territoriali e verso i Paesi di origine di persone, senza che possa essere effettuata una valutazione sul loro possibile bisogno di una protezione internazionale.

V'è da dire che una qualche forma istituzionale di monitoraggio sulle politiche di integrazione era stata proposta dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, all'articolo 46, istituiva la commissione per le politiche di integrazione, composta da rappresentanti ed esperti dei Ministeri investiti dalla responsabilità della materia. Ma la commissione cessò ogni attività il 6 luglio 2001.

Con la presente proposta di inchiesta parlamentare si intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che abbia come fine istituzionale quello di esaminare e di valutare, anche in prospettiva comparativa con esperienze straniere, l'organizzazione e l'attuazione delle politiche di integrazione degli immigrati in Italia, con particolare riguardo alle politiche interculturali e alle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli che limitano l'affermazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

La Commissione, formata da trenta deputati, avrà anche il compito di riferire, almeno annualmente e alla fine dei propri lavori, sui risultati delle proprie attività, nonché di indicare misure e iniziative idonee a favorire l'integrazione degli immigrati in Italia, a migliorare l'attuazione delle politiche a tal fine adottate e a promuovere i rapporti fra le culture.

Per la raccolta delle informazioni necessarie, essa, oltre agli ordinari poteri di inchiesta nelle forme e nei limiti previsti dall'articolo 82 della Costituzione, potrà interagire con istituzioni pubbliche e private, anche straniere, e con organismi internazionali, nonché avvalersi di idonee professionalità.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

*(Istituzione e funzioni della
Commissione parlamentare di inchiesta).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle politiche di integrazione degli immigrati in Italia, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) acquisire documentazioni e informazioni sui problemi attinenti all'integrazione degli stranieri e sulla predisposizione, sull'organizzazione e sull'attuazione delle politiche di integrazione degli immigrati in Italia, con particolare riguardo alle misure riguardanti lo sviluppo dei rapporti interculturali e alle iniziative volte a rimuovere ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che eventualmente limitino l'applicazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;

b) raccogliere notizie sulla predisposizione, sull'organizzazione e sull'attuazione delle politiche di integrazione degli immigrati negli Stati dell'Unione europea e in altri Stati esteri;

c) valutare l'attuazione delle politiche, delle misure e delle iniziative di cui alla lettera *a)*;

d) indicare, anche attraverso la comparazione con significative esperienze straniere, individuate attraverso le attività di cui alla lettera *b)*, eventuali misure, anche di carattere legislativo, idonee a favorire l'integrazione degli immigrati in Italia, a migliorare l'attuazione delle politiche a tal fine adottate e a promuovere i rapporti fra le culture.

3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati, con cadenza almeno annuale e alla fine dei propri lavori, circa i risultati della propria attività e può formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

ART. 3.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. La Commissione può chiedere la collaborazione di istituzioni ed enti pubblici e privati, anche stranieri, e di organizzazioni internazionali, nonché di organizzazioni di volontariato, di centri di ricerca e di studiosi operanti nel settore dell'integrazione degli immigrati e delle relazioni interculturali, per la raccolta di dati e di informazioni rilevanti per i propri compiti.

5. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 6.

(Durata).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro il termine della legislatura in corso.